

*[Handwritten signature]*

*Joccorde Johnce  
Fobio Fikora*

Verbale di Accordo

Roma, 26 febbraio 2019

tra

TIM S.p.A.

e

SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali,  
unitamente al Coordinamento delle R.S.U.

**Premesso che:**

- In data 8 novembre 2017 le Parti, nell'ambito della procedura ex lege 223/1991 avviata con nota del 27 luglio 2017, hanno sottoscritto un accordo per l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 24 della Legge n. 223/1991 individuando un numero massimo di 340 lavoratori di TIM S.p.A. in esubero ("Impiegati" e "Quadri") suddivisi, in ciascuna provincia interessata, secondo la ripartizione funzionale e professionale contenuta nelle tabelle allegate al citato accordo e con termine finale al 31 dicembre 2019, fatte salve le specifiche previsioni ivi contenute.
- Le Parti hanno altresì definito, in luogo dei criteri di cui all'art. 5 comma 1 della Legge n. 223/1991, quale criterio esclusivo per l'individuazione dei lavoratori nei cui confronti operare il recesso ex art. 24 della citata legge, la dichiarazione del singolo lavoratore di non opposizione al recesso.
- Posto il principio della non opposizione al recesso, le Parti hanno individuato misure di accompagnamento alla cessazione del rapporto di lavoro, alternative e non cumulabili tra loro, nel rispetto di alcuni requisiti, tra i quali il diritto alla pensione anticipata.
- Con il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 è stata introdotta, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, definita "pensione quota 100".
- Ad oggi permangono i motivi che hanno determinato la condizione di eccedenza e la dimensione degli esuberi, essendosi registrato un numero limitato di non opposizioni al recesso.
- Le Parti confermano la volontà di ricercare ogni soluzione non traumatica per la gestione delle eccedenze dichiarate, anche alla luce delle predette novità legislative, e pertanto con il presente accordo ritengono necessario aggiornare l'intesa dell'8 novembre 2017 al fine di consentire la piena e più efficace realizzazione delle finalità con essa perseguite.

**Si conviene quanto segue:**

1. fermo restando il numero massimo individuato nell'accordo dell'8 novembre 2017, di 340 lavoratori di TIM S.p.A. in esubero ("Impiegati" e Quadri") e la relativa ripartizione funzionale, professionale e territoriale:

*[Handwritten signatures of representatives]*

*[Vertical handwritten notes on the left margin]*

*[Vertical handwritten notes on the right margin]*



Baker.

Giuseppe Lazzaro  
Antonio Feltrin

Antonio Feltrin

5. Le Parti si danno atto che, dalla data di stipula del presente accordo, la retribuzione mensile ai fini del trattamento previsto per le misure di accompagnamento alla risoluzione del rapporto di lavoro individuate, sarà comprensiva anche dell'E.R.S.
6. Resta fermo che le misure di accompagnamento alla cessazione del rapporto sono alternative tra loro e non cumulabili.
7. La Società ha fornito nel corso delle sessioni di incontro dedicate, la più ampia informazione in ordine alla situazione aziendale, dando puntuale riscontro ai chiarimenti richiesti dalle Organizzazioni Sindacali. Le Parti, pertanto, si danno congiuntamente atto di voler sanare con il presente accordo qualunque vizio della procedura di licenziamento collettivo avviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 12, L. 223/91 come modificato dalla L. 92/2012.

Antonio Feltrin

Per TIM S.p.A.

Giuseppe Bellesse  
Walter Pellicani  
Renzo...

Per SLC-CGIL

Stefano...

Per FISTel-CISL

Stefano...

Per Coordinamento Nazionale RSU

Mario...

Per UILCom-UIL

Luigi...

Per UGL Telecomunicazioni

Stefano...

Antonio Feltrin

Antonio Feltrin

Antonio Feltrin

Antonio Feltrin

Antonio Feltrin

Mario...

Antonio Feltrin

Antonio Feltrin